8 116/2



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Menore del contributa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ADELAIDE AMENDOLA

LINA RUBINO

GABRIELE POSITANO

CRISTIANO VALLE

GIUSEPPE CRICENTI

Oggetto

Consigliere

Consigliere

- Rel. Consigliere

LOCAZIONE Presidente

ABITATIVA Consigliere

Ud. 10/12/2019 CC

R.G.N. 21305/2018

### **ORDINANZA**

sul ricorso n. 21305/2018 proposto da:

e 🍑 🕶 entrambi nella qualità di erede di 🗨

in proprio e nella qualità di erede di

, elettivamente domiciliati in Roma via della

presso lo studio dell'avvocato difende unitamente all'avvocato

- ricorrenti -

### contro

🖿, elettivamente domiciliato in Roma alla via 🎩 , n. presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 01166/2017 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/03/2018;

2013 2552



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2019 da Cristiano Valle, osserva:

## **FATTI DI CAUSA**

La Corte di Appello di Salerno ha, con sentenza n. 01166 del 15/03/2018, riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, accogliendo la domanda di riduzione del canone e restituzione degli importi pagati in eccesso formulata da condannando gli appellanti e, e rispettive qualità, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, , em e

Resiste con controricorso, assistito da memoria,

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa trae origine da contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nel 1985 dalla dante causa degli odierni ricorrenti con con ed avente ad oggetto un alla via immobile sito in . L'immobile, successivamente donato da venne interessato da un'ordinanza comunale intimante di provvedere alla rimozione dei fenomeni infiltrativi, che, iniziati dal 2010, ne provocavano un diffuso ammaloramento.

, a seguito di un'ordinanza di sfratto per morosità chiesta e ottenuta dai \_\_\_\_\_\_\_, rilasciò l'immobile nel 2013 e convenne, quindi, in giudizio i proprietari per ottenere la restituzione degli importi versati in eccesso rispetto al canone di legge e la restituzione del deposito cauzionale.

Pag. 2 di 6

Ud. 10/12/2019 CC R.G. n. 21305/2018; estensore: C. Valle



Il Tribunale di Salerno, nella contumacia dei convenuti, respinse la domanda.

La Corte territoriale, adita dal , nel contraddittorio delle parti, espletata consulenza tecnica di ufficio ai fini della determinazione del valore locativo dell'immobile, l'ha accolta, condannando i alla restituzione di oltre euro diciottomila, gravandoli delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

I due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata: il primo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d'Appello ha errato nel riconoscere al gli importi per canoni non dovuti in base alla determinazione del canone cd. equo di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, in quanto a seguito dell'ordinanza di rilascio per morosità con contestuale decreto ingiuntivo per i canoni, non oggetto di opposizione da parte del mando, si era determinata preclusione da cosa giudicata.

Il secondo motivo deduce omesso esame e vizio di motivazione della sentenza d'appello per avere il giudice dell'impugnazione recepito integralmente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva utilizzato documenti non ritualmente prodotti e redatto una consulenza tecnica di ufficio in difformità delle previsioni di cui agli artt. 12 e seguenti della legge n. 392 del 1978 ed in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo è infondato

Dalla copia dell'ordinanza di rilascio, trascritta nel corpo del ricorso per cassazione, risulta soltanto che vi era stata domanda da parte di e , insieme a quella di concessione dell'ordinanza di sfratto per morosità, di emanazione di

Pag. 3 di 6

Ud. 10/12/2019 CC R.G. n. 21305/2018; estensore: C. Valle C. ( **2**)



ingiunzione monitoria per i canoni, ma non anche che il decreto ingiuntivo sia stato concesso.

I ricorrenti non indicano, peraltro, in nessun modo ove detto monitorio, asseritamente emanato, sia reperibile in atti.

Ciò posto deve rilevarsi che la giurisprudenza di guesta Corte – alla quale si intende dare seguito - (Cass. n. 12994 del 24/05/2013 Rv. 626739 - 01) afferma che : «Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti 🧹 🏈 impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone» e ribadita più di recente (Cass. n. 17049 del 11/07/2017 (Rv. 644962 - 01): «L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi



del relativo obbligo. (Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorché non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità)».

Pertanto, un giudicato anche sull'entità del canone dovuto sarebbe conseguito soltanto in caso di (emanazione e non soltanto semplice domanda) contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, oltretutto divenuta definitiva (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319 Rv. 599445 - 01; Cass. 29 maggio 2012, n. 08565, non massimata): la quale, invece, in modo pacifico non si è avuta nel caso di specie. Poiché non sussiste, in assoluto, alcun giudicato sulla misura del canone, resta assorbita la questione dell'estensione degli effetti di un tale giudicato anche ai danti causa delle parti.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto rigettato.

Il secondo motivo è del tutto apodittico. Esso fa valere una indebita estensione dell'attività del consulente tecnico di ufficio all'acquisizione di atti non depositati, dal Micciariello, con conseguente vizio della sentenza d'appello per avere recepito la consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo è innanzitutto mal formulato, in quanto fa perno sul n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. invece che sul n. 4 (trattandosi di deduzione di vizio procedimentale) e vieppiù lo è la censura di omesso esame, che in realtà tende a far valere vizio di contraddittorietà della sentenza (non più utilmente esperibile dal

Pag. 5 di 6

cra



2012, se non nei limiti segnati dalla giurisprudenza nomofilattica: Sez. U n. 08053 e n. 08054 del 2014) in contrasto con la disciplina positiva di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Il mezzo in esame, infine, è, in ogni caso, non idoneamente formulato, in quanto omette di individuare il fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l'esame da parte del giudice di merito.

Il secondo mezzo deve, conseguentemente, reputarsi inammissibile.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite restano regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

# P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato parì a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 10 dicembre 2019.

Il presidente

Adelaide Amendola

Pag. 6 di 6

Ud. 10/12/2019 CC R.G. n. 21305/2018; estensore: C. Valle

Il Funzioyen

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

C.(@

0991 12 3 APD 2020